



Regolamento di Ateneo in materia di sperimentazione animale

[D.R. n. 1366/2014 del 9 dicembre 2014 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1087/2014 del 24 ottobre 2014 - Emanazione](#)

Titolo I Stabulari

Articolo 1

1. Ai sensi del D.lgs. n. 26/2014, in materia di protezione animali impiegati a fini scientifici, ferma restando l'indipendenza dell'attività di ricerca scientifica e la libertà di iniziativa dei singoli ricercatori nell'ambito dei loro compiti istituzionali, l'Ateneo di Pisa esercita attività di sperimentazione animale attraverso i dipartimenti ed i centri di ricerca che attivano Stabilimenti utilizzatori e/o di allevamento in seguito all'acquisizione di formale autorizzazione da parte dell'autorità competente, denominati anche Stabulari.

Articolo 2

1. Lo Stabulario può esercitare la sua attività di stabulazione e sperimentazione animale soltanto dopo avere ottenuto l'autorizzazione formale da parte delle autorità competenti, come previsto dall'art. 20 e dall'Allegato III del D.lgs. n. 26/2014.
2. In particolare, lo stabulario deve essere dotato dei requisiti prescritti dalla legge nonché di personale sufficiente, in relazione al tipo di attività, al numero, alle specie di animali mantenute, alla natura delle procedure.
3. Il suddetto personale deve possedere un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalità prescritte dalla legge.

Articolo 3

1. Ogni Stabulario deve tenere un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorità competente, contenente tutte le informazioni ai fini della tracciabilità degli animali. Tale registro, aggiornato a cadenza settimanale, è messo a disposizione dell'autorità competente e conservato per almeno cinque anni.

Titolo II Competenze

Articolo 4

1. Le figure competenti nel campo della gestione degli animali utilizzati per la ricerca scientifica e dei relativi stabulari e laboratori sono le seguenti:
 - Il Rettore.
 - L'Organismo preposto al benessere animale (OBA).
 - Il Responsabile della struttura a cui afferisce lo stabulario.
 - Il Responsabile del benessere animale.

- Il Medico Veterinario designato per il benessere animale.
- Il Responsabile del progetto di ricerca.

Articolo 5

Al Rettore in quanto legale rappresentante dell'Università compete:

- a) Richiedere, previo parere dell'OBA, alle competenti autorità nazionali e locali l'autorizzazione a porre in esercizio uno stabulario;
- b) Interpellare l'OBA, su specifiche questioni inerenti all'attività di sperimentazione animale svolta nell'ambito dell'Ateneo e dare attuazione alle deliberazioni conseguenti;
- c) Designare il Medico Veterinario che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 26/2014, prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.

Articolo 6

1. L'Organismo preposto al benessere animale è l'organo cui compete di promuovere e controllare la piena osservanza del D.lgs. n. 26/2014 in tutte le strutture dell'Ateneo autorizzate ad esercitare attività di ricerca sperimentale con utilizzo di animali. Le modalità di funzionamento e le funzioni dell'OBA sono disciplinate in apposito Regolamento di Ateneo.

Articolo 7

1. Al Responsabile della struttura al quale afferisce lo Stabulario o più Stabulari abilitati all'attività di sperimentazione animale compete:

- a) Vigilare sulla corretta applicazione delle norme vigenti sulla sperimentazione animale all'interno della struttura da lui diretta;
- b) Vigilare sulla corretta compilazione dei registri degli animali;
- c) Coordinare le attività dei Responsabili dei progetti di ricerca e programmare l'idoneo utilizzo degli stabulari;
- d) Rispondere della corretta gestione degli animali stabulati e/o utilizzati nello Stabulario che afferiscono alla sua struttura;
- e) Provvedere affinché siano rispettate e salvaguardate le condizioni igieniche e la salute del personale addetto alla manutenzione dello stabulario e dei laboratori che afferiscono alla sua struttura.

Articolo 8

1. Il Responsabile del benessere animale, detto anche Responsabile di stabulario, è designato dal Direttore struttura cui lo stabulario afferisce tra il personale in possesso di una specifica competenza nel campo della sperimentazione animale e si configura come Responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature nella struttura di competenza.

Allo stesso compete:

- a) Rispondere al Direttore della struttura della corretta programmazione e gestione della dello stabulario e dell'assolvimento dei compiti organizzativi e tecnici ad esso connessi;
- b) Sorvegliare, in collaborazione con il Medico Veterinario designato, lo stato di benessere e di salute degli animali stabulati, assumendo le conseguenti misure;
- c) Curare l'aggiornamento dei registri ai fini della tracciabilità degli animali stabulati e degli esperimenti eseguiti.

Inoltre, assicura che:

- a) gli animali dispongano, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, di

alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;

b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali sia mantenuta al minimo;

c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati siano soggette a controlli giornalieri;

d) siano adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, di stress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;

e) gli animali siano trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.

Articolo 9

1. Il Medico Veterinario designato al benessere animale, esperto in medicina per gli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali in ogni fase del loro utilizzo sperimentale.

2. Ad esso pertanto compete:

- Sorvegliare, in collaborazione con il Responsabile del benessere animale, attraverso regolari ispezioni lo stato di salute degli animali allo scopo di evitare loro inutili sofferenze e danni durevoli.

- Fornire al Responsabile del benessere animale, la propria consulenza professionale al fine di ottimizzare lo stato di benessere degli animali.

- Segnalare all'OBA e al Direttore della struttura eventuali situazioni o comportamenti non conformi ai fini suddetti.

- Provvedere, unitamente al Responsabile del singolo progetto di ricerca, alla verifica generale del protocollo sperimentale.

- Controllare la corretta esecuzione delle procedure tecniche dell'esperimento e decidere, al loro termine, se sussistono le condizioni, di mantenere in vita l'animale ed avviarlo al programma di riabilitazione.

- Verificare la certificazione di sanità degli animali acquistati e assunti in carico dallo stabulario.

Articolo 10

1. Al Responsabile del progetto di ricerca compete:

- La redazione del protocollo sperimentale.

- Informare del progetto il Direttore della struttura ed il Responsabile del benessere animale, affinché la struttura sia adeguatamente predisposta alla sua esecuzione.

- Trasmettere il suddetto protocollo all' OBA, per la valutazione, entro le scadenze annuali prefissate. Sorvegliare che l'esperimento autorizzato sia condotto correttamente e conformemente al progetto proposto ed approvato dall' OBA.

Articolo 11

1. Gli adempimenti amministrativi in materia di sperimentazione animale sono svolti da una struttura di supporto presso l'Amministrazione Centrale – Direzione Ricerca ed internazionalizzazione.

2. A tale struttura di supporto amministrativo compete di dare seguito alle determinazioni assunte dall' OBA ed in particolare:

- a) Interagire con le varie figure che, a diverso titolo, sono coinvolte nei protocolli sperimentali (gruppi di ricerca, medico veterinario designato, autorità competente);
- b) Prestare la consulenza necessaria per la preparazione dei protocolli di ricerca, per l'apertura degli stabilimenti, per la richiesta di autorizzazione;
- c) Predisporre, per conto dei richiedenti gruppi di ricerca, gli atti necessari per l'inoltro dei protocolli al Ministero approvati dall'OBA, per le richieste di apertura di stabulari;
- d) tenuta, per conto dell'OBA dei registri, messi a disposizione dell'autorità competente, inerenti le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni;
- e) Provvedere agli adempimenti relativi alla dotazione dei registri presso gli stabulari;
- f) Collaborare all'attivazione ed organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori che prestano attività nel settore della sperimentazione animale;
- g) Collaborare all'organizzazione di incontri, convegni e giornate di studio in materia di sperimentazione animale;
- h) Recepire eventuali segnalazioni di mal funzionamento di impianti od attrezzature presso gli stabulari ed attivarsi per il relativo ripristino, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ateneo.

Titolo III Attività di sperimentazione

Articolo 12

1. Gli esperimenti su animali sono consentiti solo quando per ottenere il risultato perseguito non sia possibile utilizzare altro metodo o strategia scientificamente valida ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.
2. Sono vietate le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciuti.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti è esclusa dalla definizione di procedura sperimentale e pertanto a tale attività non si applica quanto prescritto dal Titolo III del presente Regolamento.

Articolo 13

1. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali appartenenti alle specie allevate a tale scopo dagli Stabulari fornitori autorizzati dalle Autorità competenti.
2. Sono vietati gli esperimenti su cani, gatti, primati non umani, su animali randagi, selvatici o appartenenti a specie in via di estinzione, ovvero sono consentiti solo a seguito di specifica autorizzazione in deroga.

Articolo 14

1. Qualora il ricorso all'impiego di animali sia inevitabile sono seguite, a parità di risultati, le procedure che:
 - richiedono il minor numero di animali;
 - utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, di stress o danno prolungato;
 - sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, di stress o danno prolungato;

- offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti;
 - hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.
2. Nelle procedure va evitata quanto più possibile la morte dell'animale come punto finale, preferendo punti finali più precoci e umanitari, come il reinserimento e la riabilitazione.

Articolo 15

1. Ogni procedura che comporti sofferenze per l'animale deve essere eseguita sotto anestesia generale o locale.
2. Ogni procedura che comporti sofferenze durevoli per l'animale preclude l'utilizzo dello stesso animale per altri esperimenti.
3. Al termine della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.

Articolo 16

1. Nessun esperimento può essere eseguito senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Salute. A questo fine, ogni progetto sperimentale deve essere presentato dal suo Responsabile, alle scadenze prefissate, all'OBA per la sua valutazione ed il successivo inoltro al suddetto Ministero.

Articolo 17

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 413 del 12 ottobre 1993 è riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
2. Il personale (medici, ricercatori, personale sanitario dei ruoli professionisti laureati, tecnici ed infermieristici) e gli studenti che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
3. L'obiezione di coscienza viene dichiarata all'atto della sottoscrizione del contratto di assunzione, per gli studenti universitari, all'inizio dei corsi nel cui ambito possono svolgersi attività o interventi di sperimentazione animale.
4. L'obiezione di coscienza può essere revocata in qualunque momento.

Titolo IV Disposizioni finali

Articolo 18

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università di Pisa e nei Regolamenti generali di Ateneo, in quanto applicabili.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti, ed è emanato con decreto del Rettore, pubblicato nei modi prescritti per gli atti normativi dell'Università, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Al Regolamento è data la massima pubblicità possibile ed è reso disponibile nella pagina web dell'Università.